

Regolamento del servizio di affidamento familiare di minori

Art. 1

L'affidamento familiare è un intervento di protezione e tutela nei confronti dei minori temporaneamente privi di idoneo ambiente familiare, da utilizzare sia a scopo preventivo in situazioni di disagio familiare e sociale, che a fini riparativi in situazioni di rischio o danno evolutivo che la famiglia di origine non riesce a fronteggiare.

L'affidamento si realizza inserendo il minore, in un nucleo familiare diverso da quello originario per il tempo necessario perché cessi la condizione di disagio o rischio.

Obiettivo principale dell'intervento è garantire al minore favorevoli opportunità di crescita e relazioni affettive, reinserendolo nel suo ambiente familiare d'origine appena questo risulti idoneo allo svolgimento della funzione genitoriale nonché adeguato agli specifici bisogni del minore.

L'affidamento familiare è un intervento di pertinenza del servizio sociale dei Comuni, titolare delle funzioni di tutela e protezione dei minori. Punto di riferimento dell'attività inerente l'affido è il nuovo assetto organizzativo di cui alla direttiva interassessoriale n. 1737-3899 del 20 novembre 2003, che definisce i compiti e le funzioni del Centro Affidi Distrettuale, dei servizi sociali territoriali, del personale coinvolto e degli strumenti da utilizzare.

Art. 2

L'affidamento familiare è disposto su proposta:

- del servizio sociosanitario territoriale, con il consenso dei genitori e/o del tutore, e viene reso esecutivo dal Giudice Tutelare (affido consensuale);
- del Tribunale per i Minorenni, a prescindere dal consenso degli esercenti la potestà, e viene attuato dall'Amministrazione Comunale con Determina Dirigenziale, previa indicazione progettuale del servizio sociale territorialmente competente che tenga conto delle prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria (affido giudiziale).

Art. 3

L'affidamento può essere di tipo residenziale o diurno.

L'affido residenziale si attua inserendo stabilmente il minore presso la dimora degli affidatari, in piena condivisione della loro vita familiare e sociale, pur nella continuità di rapporti con la famiglia di origine.

L'affido diurno si attua inserendo il minore presso il nucleo affidatario solo per alcune ore della giornata, o durante i fine settimana, o festività, realizzando così nei suoi confronti un intervento di sostegno, programmato dal Servizio socio-sanitario territoriale in base alla particolare situazione o problematica.

ART.4

Il Polo Affido ha valenza provinciale, è costituito dai referenti dei distretti sociali e dal rappresentante della ASL con le competenze di cui all'art.7

Art.5

L'intervento di affido è promosso e progettato dal Servizio Socio-sanitario territorialmente competente, con iniziativa autonoma o su prescrizione dell'Autorità Giudiziaria.

A livello centrale, il Polo Affido collabora alla realizzazione del servizio con compiti di consulenza, supporto e coordinamento di cui al successivo art.7

Art.6

L'Affidamento familiare si attua sulla base di uno specifico progetto d'intervento redatto dal Servizio Socio-sanitario territoriale che segue la famiglia del minore in collaborazione con il Polo Affido. Deve contenere i seguenti elementi:

1. dati di conoscenza sulla storia e la personalità del minore;
2. dati di conoscenza sulla famiglia naturale:(natura del disagio, possibilità e disponibilità al recupero);
3. tipologia di affido;
4. dati di conoscenza sulla famiglia affidataria, o comunità familiare, ritenuta idonea al caso specifico, e motivazione della scelta;
5. definizione degli obiettivi dell'intervento di affido relativamente al minore ed alla sua famiglia;
6. interventi di recupero previsti per risolvere il disagio della famiglia del minore;
7. modalità di rapporti previsti tra le due famiglie;
8. durata dell'intervento;
9. assegnazione del ruolo di ciascun operatore ;
10. scadenze periodiche di verifica.

Art.7

In materia di affidamento familiare è compito del Servizio Socio sanitario:territoriale

- progettare, in ottemperanza al dettato della Legge 149/01 interventi di affido per i minori che necessitano di allontanamento dal proprio nucleo di origine, e per

coloro che possono trarre vantaggio dalla relazione con una famiglia di supporto; tale progettazione va svolta secondo le modalità previste nell'art.5 del presente Regolamento;

- programmare adeguati interventi di aiuto e sostegno per le famiglie in difficoltà, al fine di rimuovere le cause che hanno determinato l'affido del minore
- Promuovere, in collaborazione con il Polo Affidi, iniziative circoscrizionali di sensibilizzazione all'affidamento familiare, utilizzando le reti informali e le risorse sul territorio.

Nell'ambito del singolo intervento di affido, al Servizio territoriale, titolare del caso, compete:

- la diagnosi psico-sociale della situazione familiare, anche reperendo elementi di conoscenza da parte di altri servizi;
- la formulazione di un progetto mirato secondo quanto indicato nell'art.5;
- la richiesta al Polo Affido di famiglia affidataria o comunità familiare idonea al caso specifico, anche prevedendo quelle caratteristiche opportune perché l'affido possa perseguire gli scopi previsti;
- la preparazione del minore e della sua famiglia;
- gli interventi di aiuto e sostegno alla famiglia del minore diretti ad attivare le risorse necessarie al recupero di adeguata funzione genitoriale;
- gli interventi di aiuto e sostegno al minore prima, durante e dopo l'affido;
- l'invio di relazioni ed aggiornamenti all'Autorità Giudiziaria competente;
- la preparazione del rientro del minore in famiglia
- L'inserimento scolastico del minore

Art.7

In materia di affidamento familiare è compito del Polo Affido

- promuovere la conoscenza dell'istituto dell'affido familiare, la tipologia degli interventi che con esso vengono realizzati e le modalità di funzionamento dei Servizi coinvolti;
- attuare iniziative di sensibilizzazione e pubblicizzazione volte al reperimento di famiglie disponibili al servizio;
- incentivare l'utilizzo dell'affido, anche attraverso il monitoraggio dei minori istituzionalizzati e di quelli in famiglie a rischio, con conseguente elaborazione di progetti di settore e di collegamenti interistituzionali volti alla deistituzionalizzazione ed alla prevenzione dei ricoveri di minori;
- accogliere le persone o comunità familiari disponibili all'affido predisponendo percorsi di informazione e formazione su tale intervento;
- predisporre la valutazione dei potenziali affidatari e sostenerli durante e dopo l'affido, con interventi personali, familiari e di gruppo;
- predisporre, gestire ed aggiornare una banca dati dei nuclei affidatari e degli affidi in corso;

- predisporre, per gli operatori, spazi per la formazione, la riflessione e la rielaborazione delle esperienze in atto e della metodologia di lavoro;
- collaborare con ogni realtà di volontariato impegnato nel settore dell'accoglienza;
- mantenere collegamenti con gli altri operatori dell'affido presenti sul territorio regionale e nazionale al fine di una efficace integrazione sociosanitaria

Nell'ambito del singolo intervento di affidamento familiare al Polo Affidato compete:

- esaminare con gli operatori del territorio le segnalazioni dei minori per i quali è formulato un progetto di affido per scegliere la famiglia o comunità familiare più adeguata al caso specifico;
- elaborare, congiuntamente agli operatori territoriali incaricati del caso, l'ipotesi di abbinamento minore/nucleo affidatario;
- condividere con tutti gli operatori coinvolti i momenti di verifica.

Art.9

Gli affidatari possono essere, sulla base di quanto disposto dalla legge nazionale n°149/01

- famiglie con figli;
- coppie senza figli;
- persone singole;
- comunità familiari.

Gli affidatari possono essere organizzati in Associazioni che garantiscano, attraverso l'accoglienza familiare da parte di uno degli aderenti, una presa in carico globale del minore, con interventi diversificati sulla base dello specifico progetto redatto dagli operatori.

Art.10

Nella individuazione degli affidatari si tiene conto delle seguenti caratteristiche:

- capacità di instaurare un valido rapporto affettivo ed educativo volto alla maturazione del minore;
- adeguata integrazione sociale;
- assenza di motivazioni adottive nei confronti di un minore in affido;
- flessibilità al cambiamento e tolleranza alla frustrazione, con particolare riferimento ad esperienze di separazione;
- rispetto per l'individualità dell'affidato e per i suoi modelli di vita culturali, sociali, religiosi;
- capacità di osservazione dell'evoluzione del minore, con particolare riferimento alle condizioni psicofisiche ed intellettive, alla socializzazione ed ai rapporti con la famiglia di origine;
- solidarietà nei confronti di persone appartenenti a contesti sociali, culturali, etnici diversi;

- disponibilità a collaborare con le istituzioni ed a relazionarsi con la famiglia del minore.

Art.11

Per comunità familiare nell'intervento di affido si intende un luogo di accoglienza e comunità di vita fondato sulla presenza a tempo pieno di una coppia genitoriale, con o senza figli propri, o comunque di adulti stabilmente conviventi con i minori affidati, che abbiano scelto l'accoglienza non come esperienza isolata ma come dimensione di vita, con particolare disponibilità rispetto sia al numero dei minori affidati che alla loro problematicità.

La comunità familiare deve essere costituita o fare parte di una ONLUS e garantire uno stile di vita del tutto assimilabile a quello delle altre famiglie sia per integrazione sociale che per qualità delle relazioni interpersonali, unitamente ad elevata professionalità delle capacità genitoriali, sia in termini affettivi che educativi.

Deve peraltro essere assicurato il supporto stabile, anche se non necessariamente continuativo, di volontari motivati e competenti.

Le comunità familiari devono essere regolarmente iscritte all'albo regionale e/o comunale secondo la normativa vigente previa autorizzazione dell'ufficio comunale competente che ha l'obbligo della vigilanza.

Art.12

Gli affidatari si impegnano a:

- provvedere alla cura, al mantenimento, all'educazione e all'istruzione del minore in affido, in base alle modalità ed ai tempi del progetto;
- mantenere validi rapporti con la famiglia di origine del minore nel rispetto delle indicazioni dei servizi e di eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria;
- assicurare un'attenta osservazione dell'evoluzione del minore in affido, con particolare riguardo alle condizioni psicofisiche ed intellettive, alla socializzazione ed ai rapporti con la famiglia di origine;
- assicurare la massima discrezione circa la situazione di difficoltà del minore e della sua famiglia;
- collaborare con gli operatori sociali territoriali e con quelli dell'Ufficio Affido in ogni fase del progetto;
- evitare qualsiasi richiesta di denaro alla famiglia del minore affidato.

Art.13

La famiglia di origine si impegna a:

- favorire, anche in collaborazione con gli operatori del servizio e con gli affidatari, la concreta possibilità del rientro del minore in famiglia, attenendosi alle prescrizioni ricevute;
- rispettare modalità, orari e durata degli incontri con il minore, previamente concordati con gli operatori del servizio, nel rispetto delle esigenze del minore stesso e delle eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria;
- contribuire, sulla base delle proprie condizioni economiche (certificazione ISE), alle spese relative al minore sostenute dall'Amministrazione ai sensi della normativa vigente.

Art.14

Il numero dei minori affidati presso la stessa famiglia, con o senza figli, o persona singola, non può superare le due unità, salvo il caso di più fratelli, per i quali si evita, quando possibile, la separazione. Tale limitazione è posta nell'interesse dei minori a godere di attenzioni personalizzate e qualitativamente valide, anche in presenza dei normali impegni sociali e lavorativi, nonché di altri figli, da parte degli affidatari.

In caso di affidatari organizzati in Associazioni senza fini di lucro, finalizzata all'erogazione del servizio di accoglienza familiare in modo articolato, attraverso il concorso non solo del nucleo affidatario ma della pluralità degli aderenti, può essere autorizzato l'affido anche di tre minori non consanguinei, fermo restando la deroga per i fratelli.

In caso di comunità familiari, per la particolare qualificazione ed organizzazione del nucleo centrata sull'accoglienza e per i supporti esterni di cui si garantisce la fruizione, il numero dei minori accolti potrà essere portato a sei, tenendo conto però del numero degli eventuali figli della coppia di riferimento, della problematicità delle accoglienze effettuate e dell'adeguatezza degli spazi abitativi disponibili. In caso di fratelli si prevede il superamento del vincolo numerico.

Art.15

L'Amministrazione Comunale competente in sinergia con l'Ufficio Affido Distrettuale provvede a:

- formalizzare l'intervento di affido con Determinazione Dirigenziale, che in caso di affidamento consensuale sarà corredato da Dichiarazione di assenso da parte degli esercenti la potestà e da Atto di Impegno da parte degli affidatari come già previsto dall'articolo 2;
- stipulare singole polizze assicurative a garanzia dei danni che, durante il periodo dell'affidamento, possano derivare al minore o che questi possa causare a terze persone, compresa la famiglia affidataria;
- erogare agli affidatari, come corrispettivo del servizio reso alla collettività attraverso l'affidamento familiare, un contributo mensile variabile in relazione

alla tipologia di affido e alla ed alla natura del nucleo affidatario (famiglia o comunità familiare).

Art.16

Per ciascun affidamento eterofamiliare residenziale viene erogato un contributo mensile alle famiglie affidatarie, , rapportabile ad una quota pari almeno a € 400,00 da ridefinire annualmente in base alle variazioni ISTAT sul costo della vita.

Per quanto attiene l'affidamento eterofamiliare diurno verrà erogata una quota pari a E' previsto il rimborso delle spese medico-sanitarie opportunamente certificate e precedentemente autorizzate dall'Amministrazione Comunale, su parere tecnico del Servizio Sociale competente.

Titolare del contributo è l'affidatario o, in caso di coppia, i coniugi affidatari congiuntamente o separatamente, uno dei due appositamente delegato dall'altro.

Nessun rapporto economico deve comunque intercorrere tra gli affidatari e la famiglia del minore.

Art.17

In caso di minori con handicap che godano di assegni di accompagnamento, per l'intero periodo di affido tali erogazioni verranno attribuite integralmente agli affidatari, in quanto spettanti unicamente alla crescita psicofisica del minore ed alla sua integrazione familiare e sociale.

Art.18

Per favorire l'inserimento dei minori presso un nucleo affidatario, sono previste facilitazioni, in termini di precedenza e gratuità, per la fruizione dei servizi pubblici da parte del minore affidato(farà fede la certificazione ISE del nucleo familiare d'origine del minore) : asili nido, scuole comunali e statali, refezione scolastica, trasporti, attività estive e del tempo libero, servizi di riabilitazione; tutto tramite l'esibizione di una certificazione che attesta l'affido in corso.

In particolare, in caso di non collaborazione con la famiglia d'origine del minore, questi deve poter essere inserito nel quadro di assistenza medica di cui gode la famiglia affidataria.

A tal fine l'Amministrazione Comunale di competenza territoriale mette a disposizione i servizi di propria competenza e si impegna a stipulare accordi con gli

altri Enti interessati (Provveditorato agli Studi, Provincia, Regione, A.S.L.,). Si delega pertanto il Coordinatore Distrettuale a redigere appositi protocolli d'intesa.

Art.19

L'affidamento si conclude quando il Servizio territoriale, constatato il perseguimento degli obiettivi previsti congiuntamente alla famiglia del minore ed a quella affidataria, ed osservate le eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria, ne comunica la chiusura al Polo Affidato.